

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 ottobre 1950 (Stampato n. 577)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 31 ottobre 1950*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

NORME SULLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

ART. 1.

La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette è fatta, a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto sopra citato.

ART. 2.

La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo

netto, nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

Le dichiarazioni sono numerate progressivamente, ed il numero è comunicato al presentatore. Sarà di pubblica ragione, negli uffici distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle dichiarazioni.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1°) coloro che sono assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito per redditi di categoria C/2, se il reddito complessivo ai fini di detta imposta non supera le lire 600.000;

2°) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari.

Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari.

ART. 3.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati.

In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B, e di categoria C/1, del 10 per cento, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

La detta ammenda verrà raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

Il decreto o la sentenza di condanna divenuti definitivi verranno pubblicati gratuitamente per estratto nel foglio annunci legali.

ART. 4.

L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli

precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.

L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

ART. 5.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, in un termine non inferiore a quindici giorni.

Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 50.000.

TITOLO II.

NORME RELATIVE ALLE IMPOSTE
DIRETTE

ART. 6.

Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile, che non siano società od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si chiude il loro inventario ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile.

Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento, o in altri avvisi notificati successivamente, e nella decisione gli Uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non

è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito.

ART.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

«L'Intendenza di finanza ha facoltà di attribuire la competenza ad eseguire l'accertamento, anziché all'Ufficio delle imposte nel cui distretto si trova la sede legale della società od ente, ovvero il domicilio fiscale dell'imprenditore, all'Ufficio nel cui distretto si trova la sede amministrativa o lo stabilimento principale.

«La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dal Ministero delle finanze se la sede amministrativa o lo stabilimento principale si trovano nel distretto di uffici appartenenti a province diverse.

«Le disposizioni precedenti hanno effetto, per le società ed enti tassabili in base a bilancio, dai bilanci chiusi posteriormente al 31 dicembre 1946 e, per le altre società e per gli imprenditori individuali, dalle tassazioni relative all'anno 1947, fermi restando, in ogni caso, gli accertamenti divenuti definitivi ».

ART. 8.

La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, alle materie prime ed alle merci, in base ai valori ed alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo.

Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.

ART. 9.

Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa, della scorta di materie

prime e di merci indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, si considera utile o perdita, ai fini tributari, nei riguardi dei contribuenti che lo abbiano domandato nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la differenza tra il ricavato del realizzo e il costo della ricostituzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si è verificato il realizzo, ma non oltre il terzo esercizio successivo, purché l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa.

In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione.

Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione della scorta indispensabile.

Quando il contribuente ha esercitato la facoltà prevista nel primo comma, la scorta indispensabile è valutata, ai fini tributari, fuori del caso di realizzo, costantemente al prezzo di costo, salva la rivalutazione per conguaglio monetario.

ART. 10.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si considera scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda la media delle consistenze di materie prime o merci risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938.

Il contribuente e l'ufficio hanno la facoltà di dimostrare che la consistenza della scorta indispensabile deve essere stabilita in misura maggiore o minore, in rapporto a situazioni contingenti verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione.

La consistenza della scorta indispensabile è ridotta o aumentata in corrispondenza di modificazioni sopravvenute nella potenzialità produttiva o nelle esigenze tecniche dell'azienda.

Per le imprese che hanno iniziata la loro attività dopo il 1° gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti.

ART. 11.

Qualora la scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, stabilita in conformità dell'articolo 10, sia stata ridotta, per

realizzo o perdita, nel periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945 e sia stata ricostituita successivamente a tale periodo e non oltre il 31 dicembre 1951, è consentito di valutare, ai fini della determinazione del reddito imponibile, la scorta ricostituita al prezzo ricavato dal realizzo, ovvero al valore che aveva nell'inventario di apertura dell'esercizio nel quale fu perduta, operandosi, nell'un caso e nell'altro, la rivalutazione per conguaglio monetario del prezzo o valore sopraindicati.

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che l'eventuale differenza tra il costo effettivo della ricostituzione ed il valore attribuito in inventario alla scorta ricostituita sia dichiarata dal contribuente entro il 31 dicembre 1951 per i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, e nel termine stabilito per le normali dichiarazioni per i bilanci relativi agli esercizi successivi.

La disposizione del 1° comma si applica anche alle differenze già accertate dall'ufficio, qualora la relativa tassazione venga, su richiesta del contribuente, definita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1946, nonché degli ampliamenti, delle trasformazioni e delle ricostruzioni di impianti esistenti, effettuati a decorrere dalla stessa data, può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. L'ammontare delle quote di ammortamento relativo al minor periodo è computato, in aggiunta alle quote normali, nell'esercizio in cui è stata sostenuta la spesa e nei tre esercizi successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio, l'anticipato ammortamento non superi il 15 per cento della spesa.

Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge la detrazione è ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

Dal 1° gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile

per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000.

Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B.

ART. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 l'imposta speciale prevista dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384, è soppressa.

ART. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Con la stessa decorrenza, è ammesso, per ciascun componente la famiglia compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 36.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87.

A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo 13.

ART. 16.

L'accertamento ai fini dell'imposta complementare progressiva è di competenza dell'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

ART. 17.

A partire dal 1° gennaio 1950, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote progressive funzionanti in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore, corrisponda l'aliquota del 2 per cento ed ai redditi superiori l'aliquota secondo la seguente progressione, determinata in base alla formula

$$y \text{ (aliquota)} = 0,023025 \sqrt{x} \text{ (reddito in milioni di lire)} - 0,0000472 x + 0,00874 :$$

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
—	—
240.000	2 —
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,85
4.000.000	5,46
5.000.000	6 —
6.000.000	6,49
7.000.000	6,93
8.000.000	7,35
9.000.000	7,74
10.000.000	8,11
20.000.000	11,08
30.000.000	13,34
40.000.000	15,25
50.000.000	16,92
70.000.000	19,81
90.000.000	22,29
100.000.000	23,43
150.000.000	28,37
200.000.000	32,49
250.000.000	36,10
300.000.000	39,34
400.000.000	45,04
500.000.000 ed oltre . . .	50 —

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo la formula indicata nel primo comma e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondate, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

TITOLO III.

NORME SULLA RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE

ART. 18.

Le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi conseguiti in ciascun anno, sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1° luglio dell'anno successivo.

Anche le imposte accertate in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio sono dovute per esercizio finanziario, considerandosi bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 19.

Le imposte provvisoriamente liquidate, a carico dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi annualmente dichiarati sono iscritte nei ruoli principali dell'esercizio finanziario cui si riferiscono e sono riscosse nelle sei rate bimestrali comprese nell'esercizio stesso. Le imposte comunque e da chiunque dovute per esercizi anteriori a quello di competenza sono iscritte nei ruoli suppletivi di prima serie, con scadenze bimestrali coincidenti con quelle dei ruoli principali, od in ruoli suppletivi di seconda serie, con scadenza della prima rata al 10 febbraio di ciascun anno. È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, che l'emissione dei ruoli delle imposte dirette abbia luogo a periodi successivi, con la riscossione in sei rate a partire da quella di più prossima scadenza.

Rimane ferma la facoltà dell'Intendente di finanza di autorizzare, a mente della disposizione contenuta nell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, l'emissione di ruoli straordinari, riscuotibili in sei rate, con inizio da quella di più prossima scadenza.

ART. 20.

Nel caso in cui aziende appartenenti ad imprenditori individuali o costituite in società di tipo diverso da quello per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata siano comunque conferite in una società tassabile in base a bilancio, la società in cui è avvenuto il conferimento è iscritta a ruolo, in via provvisoria, anche per l'imponibile iscritto o iscrivibile a carico dell'azienda conferita, per l'esercizio in cui il conferimento ha avuto luogo, fino a quando non si siano verificate le condizioni per una iscrizione in dipendenza di accertamento in base a bilancio che comprenda anche il reddito dell'azienda conferita, salvo conguaglio tra l'una e l'altra iscrizione.

La stessa disposizione si applica in caso di concentrazione, limitatamente all'imponibile corrispondente all'azienda concentrata, di cui sia stato effettuato lo sgravio a favore del titolare dell'azienda stessa.

ART. 21.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze,

saranno emanate le norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 18 e 19.

TITOLO IV.

RILEVAMENTO FISCALE
STRAORDINARIO

ART. 22.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta.

ART. 23.

Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.

ART. 24.

Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonché le associazioni e gli enti di fatto.

Il rilevamento riguarda, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

ART. 25.

L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attività commerciale od industriale.

Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura dei Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario.

I soggetti al rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla al Comune, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla al Comune stesso.

ART. 26.

Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 30 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 60 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonché per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

ART. 27.

La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario o da chi legalmente lo rappresenta. Se questi è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta da un compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica. Egli deve indicare il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da parte dell'intestatario della scheda, ed attestare, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.

È in facoltà dei Comuni e degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di richiedere la presentazione personale dell'intestatario, che non abbia potuto sottoscrivere, e di raccogliere direttamente la dichiarazione.

ART. 28.

I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.

ART. 29.

Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e qualora, violando i doveri inerenti a detto servizio o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno.

ART. 30.

Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino a un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato.

Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 25 è punito con l'amenda fino a lire 50.000.

ART. 31.

Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Quando il fatto è commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Il minimo delle pene previste nei commi precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entità.

ART. 32.

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.

TITOLO V.

NORME PER AGEVOLARE LA SISTEMAZIONE DI DETERMINATE SITUAZIONI TRIBUTARIE

ART. 33.

I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, non è dovuta imposta per una quota di reddito pari al 50 per cento del reddito indicato nella dichiarazione così presentata. Peraltro, nel caso di dichiarazione in rettifica dei redditi precedentemente dichiarati o confermati col silenzio, tale quota non può eccedere la differenza tra il reddito precedentemente dichiarato o confermato col silenzio e il reddito indicato nella nuova dichiarazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio già notificati e per i quali non sia ancora conclusa nel merito la relativa contestazione, a condizione che la tassazione sia definitiva, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.

La facoltà dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma del presente articolo i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni.

ART. 34.

Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 agosto 1951, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 19.

Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 35.

I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti o contestazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, è limitata ai tre quarti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1949.

ART. 36.

I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per qualsiasi motivo non versate tempestivamente, sono esonerati dal pagamento della indennità di mora e delle pene pecuniarie in cui siano incorsi anteriormente al 31 dicembre 1949.

Le pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto quelle classificate tali dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

È data facoltà ai contribuenti di definire a tutti gli effetti le contestazioni pendenti presso le dogane per irregolarità riscontrate nella importazione o destinazione dei pacchidono ed alimentari, introdotti in esenzione doganale, ai sensi dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, e 11 aprile 1948, n. 462,

abrogati dalla legge 3 agosto 1949, n. 622, mediante pagamento, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della ammenda di lire 100 per ogni pacco irregolarmente importato o distribuito, sempreché sussista lo scopo assistenziale dell'operazione e sia da escludersi qualsiasi forma di speculazione.

ART. 37.

È data facoltà ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 dicembre 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalità.

Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i termini dell'avvenuta dichiarazione.

ART. 38.

Le pene pecuniarie e le soprattasse previste dagli articoli 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742, e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, applicabili in dipendenza di decisioni delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente effettui il pagamento del complemento di imposta sul maggior imponibile anche oltre il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 37, ma entro trenta giorni a decorrere dalla data nella quale sarà notificata la decisione.

I contribuenti, che per le infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948, abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, pagato, insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie e soprattasse resesi applicabili, possono chiederne la restituzione con domanda da presentare non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettifiche dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, senza incorrere in penalità.

L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, è iscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in unica soluzione.

ART. 40.

Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, è tenuto al pagamento delle penalità previste per la inadempienza nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 41.

Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'articolo 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e successive modificazioni, e della normale imposta ipotecaria ridotte a metà, da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza.

L'esistenza di società non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto nel registro delle Camere di commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA FINANZA LOCALE

ART. 42.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di cui all'articolo 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo [26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950.

ART. 43.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia è del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni.

L'imposta è applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.

ART. 44.

L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1951.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45.

L'amministrazione finanziaria è autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. A, cat. B e cat. C/4, l'im-

posta complementare, sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle rettifiche per l'anno 1951 presentate dai contribuenti o promosse dall'amministrazione.

La liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1951 a norma della presente legge e delle eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio.

Le norme previste nei commi precedenti non innovano alle disposizioni in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione a ruolo dell'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.

ART. 46.

L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ordinarie dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'articolo 4. In nessun caso, però, detto termine di prescrizione potrà scadere prima del 31 dicembre 1951.

Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo 33.

ART. 47.

La dichiarazione dei redditi prevista dall'articolo 1 per l'anno 1951 è fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.

ART. 48.

Il Governo della Repubblica è autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a coordinare il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, con la presente legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle due leggi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati.